

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il giorno 13 settembre 2023 alle ore 17 presso la sede in via San Domenico 29c Napoli si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione convocata per trattare il seguente ordine del giorno

- Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore", così come modificato dal D. Lgs. n. 105/2018;
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Chiarina Scarpa, la quale chiama alle funzioni di segretario il Sig. Oris Valletta, il presidente rivela che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria per esaminare e approvare un nuovo Statuto sociale adeguato ai criteri e alle disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore" modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2018, n.108.

Successivamente il presidente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per facilità di lettura, viene riportato integralmente. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta del Presidente. Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i., il cui testo viene riportato integralmente e allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione della marca da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto ed allegato. Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17,45.

IL SEGRETARIO

Oris Valletta

IL PRESIDENTE

Chiarina Scarpa
Oris Valletta

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI
REGISTRATO AL N. 742/3 DEL 15 SET 2023

TOTALE VERSATO: 202,00

☐ CEDOLARE SECCA ANT. Firma su delega del Direttore Provinciale

Il presente atto è stato registrato
disp. n. 2147/P del 25 del 2023



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PEPSYMED cnc APS

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n.117/2017 e s.m. e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale nel comune di Napoli e sedi secondarie nel comune di Maiori (SA), di Gioi (SA), di Ferrara una associazione di promozione sociale operante nei settori sociale, educativo, socio-sanitario e culturale che assume la denominazione Associazione PEPSYMED cnc di Promozione Sociale.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano la promozione sociale tra le quali la L.476/87, L.438/98 e L.383/2000.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali,

culturali, educativi, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione "PEPSYMED cnc APS" è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei Diritti dell'Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989).

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale. Focus dell'associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza. Scopo dell'associazione è sostenere la crescita, la relazione, la tradizione culturale e stili di vita sani.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.

Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) Promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni)
- b) progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro).
- c) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- d) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- e) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
- f) creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- g) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto.
- h) gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- i) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

SOCI

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione collettiva firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.

ART.6

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

- A presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività previste dallo Statuto dall'Associazione che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri Associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica.
- A denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

ART.7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza determinata dal mancato versamento della quota annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e contestualmente dovrà essere restituita la tessera sociale.

Vengono applicate sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

In tali casi, il consiglio direttivo dell'associazione valutato il comportamento del singolo socio potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto,
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli episodi di recidiva della medesima o altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di altre formalità.

I soci receduti, decaduti, ed esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o mail, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, devono essere motivate e senza onere alcuno al recedente.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

ART.11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale marginale.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo comune, la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell'Assemblea dei Soci, esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i) individuare le attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore e s.m.i. esperibili dall'associazione.
- j) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari deve nominare/ eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'assemblea decida- a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti- per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo come pure in caso di decadenza dalla carica il consiglio direttivo provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà alla sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza e assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo, che provvederà alla relativa sostituzione, nella prima seduta utile con le modalità di cui sopra.

È fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ART. 21- PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART 22- ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, votando le candidature presentate dal Consiglio Direttivo in carica;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può approvare regolamenti che derogano, in tutto o in parte, quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 17

L'assemblea è straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice-Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario e, eventualmente, il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART 23- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art 24 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (QUALORA ELETTO)

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio; esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea.

ART 26- BILANCIO SOCIALE

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART 27 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VII

ART. 28- SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

ART. 27 Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme in materia di enti del Terzo settore (ed in particolare la legge del 6 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti.

ART 28- Norme transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che

-le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o migrazione dell'Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti nel momento in

cui l'Associazione vi sarà iscritta;

-in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare

modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione PEPSYMED cnc APS

Firme

Oris Vallitta

Data 13 settembre 2023